

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1533-A**

"Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea -
Legge europea 2013-*bis*"

Sintesi delle modifiche
approvate in sede referente

settembre 2014
n. 163



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: R. Ercoli _2401

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: (...)

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1533-A**

"Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2013-*bis*"

Sintesi delle modifiche
approvate in sede referente

settembre 2014
n. 163

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI MODIFICATI	7
SINTESI DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI SOPPRESSI	15

**SINTESI DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI
MODIFICATI**

Articolo 3

(Disposizioni in materia di immigrazioni e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia UE del 6 dicembre 2012 C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME)

L'articolo interviene su alcune disposizioni in materia di *espulsione dello straniero irregolare*, per adeguarle al diritto comunitario.

A tal fine, reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 286 del 1998, ossia il Testo unico della disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.

Nel corso dell'esame referente presso il Senato, al comma 1, lettera c), è stato modificato il testo del neo-inserito comma 3-septies dell'art. 14 del TU, in senso per lo più formale, precisando gli articoli e i commi che si riferiscono a stranieri sottoposti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità. La **lettera c)** adegua il Testo unico in materia di immigrazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor).

La novella ora apportata al Testo unico prevede che, nel caso dei reati di immigrazione illegale e di violazione all'ordine di allontanamento, qualora la pena dell'ammenda sia sostituita con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'espulsione amministrativa sia comunque eseguita celermente.

La **lettera e)**, *introdotta dalla Camera dei deputati*, novella l'articolo 14 del Testo unico immigrazione, relativo all'esecuzione dell'espulsione.

Una delle modifiche consiste nella introduzione delle previsioni secondo cui il cittadino extracomunitario che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a 180 giorni (corrispondente dunque al termine complessivo massimo di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione), possa essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. **Durante l'esame in sede referente al Senato**, il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione è stato diminuito da centottanta a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni - e non più centottanta - può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni.

Non si qualifica più, **nel nuovo testo**, come "extracomunitario" lo straniero, a qualsiasi titolo detenuto, per il quale si prevede che la direzione della struttura penitenziaria richieda al questore del luogo le informazioni sull'identità e nazionalità. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria su richiesta del questore dispone la traduzione del detenuto

presso il più vicino posto di polizia, per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185)

L'**articolo 14** - che è stato introdotto dalla Camera - riguarda la disciplina in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale e di riposo giornaliero per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

L'unica modifica operata in Senato dalla Commissione in sede referente concerne il termine di decorrenza dell'abrogazione (**comma 1**) delle norme che escludono, per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale appartenente alle aree dirigenziali o al ruolo sanitario, l'applicazione della disciplina generale in materia di riposo giornaliero nonché, per il solo personale dirigenziale, quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale, di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 4 del [D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66](#), e successive modificazioni. Tale abrogazione decorre ora dopo il dodicesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge - anziché dopo il sesto mese, come previsto dalla versione precedente -.

Si ricorda che le attuali norme di esclusione demandano, per il personale dirigenziale suddetto, alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche e, per il personale del ruolo sanitario, fanno rinvio alle disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Anche le disposizioni contrattuali adottate in base a tali norme cessano di trovare applicazione a decorrere dal sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge (**secondo periodo del comma 3**).

L'abrogazione in esame è connessa alla procedura di infrazione n. 2011/4185, nell'ambito della quale la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con riferimento all'esclusione del personale in oggetto dalle norme suddette (le quali discendono dalle disposizioni comunitarie stabilite dalla [direttiva 2003/88/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003).

In relazione all'abrogazione, i successivi **commi 2 e 3, primo periodo**, demandano: alle regioni ed alle province autonome l'attuazione, prima del termine di decorrenza della medesima abrogazione, di processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti ed aziende del proprio Servizio sanitario; ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità la definizione della disciplina delle deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Si ricorda che il personale preposto (nelle strutture sanitarie) ai suddetti servizi rientra tra quelli per i quali la disciplina comunitaria consente deroghe alle norme in materia di riposo giornaliero - fermo restando il rispetto delle prescrizioni in materia di riposo compensativo o di protezione appropriata -.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/ 13/ENTR)

La disposizione **dell'articolo 17 dell'A.S. 1533-A** (corrispondente **all'articolo 18 dell'A.S. 1533**), **modificata durante l'esame in sede referente al Senato**, abroga al **comma 2** le disposizioni contenute nel [decreto-legge n.158/2012](#) (commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8), relative al contenuto minimo di frutta nelle bevande analcoliche e di fantasia, provvedendo ad introdurre una nuova disciplina. Per quest'ultima, il **comma 1** prevede ora che le bibite analcoliche, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, debbano avere un contenuto di succo di arancia non inferiore, **secondo le modifiche apportate in sede referente al Senato**, a 20 g per 100 cc (in luogo della precedente formulazione che imponeva una quantità non inferiore al 20 per cento) o della equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, nonché, **secondo ulteriore modifica**, verso Paesi terzi. Il **comma 3** subordina però l'efficacia di tale previsione al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea. La medesima disposizione si applica - **secondo il testo modificato** - a decorrere dal dodicesimo mese successivo al suddetto perfezionamento. Per le bevande prodotte prima di tale efficacia e che siano prive del citato contenuto minimo obbligatorio, il **comma 4**,

anch'esso modificato, dispone che possano essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 22

(Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011)

L'**articolo 22** (già art. 27 dell'A.S. 1533), cui è stata apportata **una specifica modifica nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, al fine di attuare il [regolamento UE n. 1227/2011](#), concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cd. REMIT). I **commi 1 e 2** dell'articolo in esame appena descritti traspongono nella normativa nazionale l'articolo 13 del REMIT, che richiede agli stati membri di garantire che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per assicurare il rispetto dei divieti.

Nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, per il **comma 1**, l'Autorità può:

- a) accedere ai documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti, anche mediante audizioni personali;
- b) effettuare sopralluoghi ed ispezioni;
- c) richiedere i tabulati telefonici e i registri del traffico dati, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica;
- d) intimare la cessazione delle condotte che violano il regolamento REMIT;
- e) presentare presso il tribunale istanza di "sequestro" (così **la modifica apportata in sede referente**, in luogo di "congelamento") o confisca del prodotto o del profitto dell'illecito;
- f) presentare istanze di divieto all'esercizio di un'attività professionale.

L'Autorità di settore, ai sensi del **comma 3**, può avvalersi della collaborazione del Gestore dei Mercati Energetici (GME) e del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti per lo svolgimento di indagini. Le sanzioni sono trattate nei **commi da 4 a 8**. Il **comma 9** prevede che l'Autorità disciplini con regolamento i procedimenti sanzionatori, mentre il **comma 10** dispone che essa dia conto al Parlamento, nella relazione annuale, delle attività svolte in relazione all'attuazione del REMIT. È stato inoltre istituito, col **comma 11**, un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico in cui far confluire i proventi delle sanzioni comminate dall'Autorità in relazione alla norma in esame, finalizzato ad abbassare i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese.

Articolo 32

(Disposizioni in materia di certificato successorio europeo)

L'articolo 32 (già art. 38 dell'A.S. 1533) contiene disposizioni in materia di certificato successorio europeo).

Il **comma 1**, individua nel notaio l'autorità competente al rilascio del certificato successorio europeo, il documento istituito e disciplinato Regolamento (UE) n. 650/2012. Il **comma 2** stabilisce che è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Esso tra l'altro stabilisce che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti (secondo comma).

Il nuovo **comma 3, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, riguarda i territori in cui vige il sistema del libro fondiario, e cioè vale a dire, in particolare, i territori annessi al regno d'Italia all'esito delle vicende del primo conflitto mondiale. Per tali territori, si continuano ad applicare le disposizioni in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato stabilite dal titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Articolo 33

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 33** (già art. 39 dell'A.S. 1533), reca la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale, fatta salva la copertura degli oneri degli articoli 7, 8 e 9 prevista nell'articolo 34 (già art. 40), dall'attuazione di tutti gli altri articoli della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. **La modifica apportata durante l'esame referente presso il Senato** aggiorna la numerazione degli articoli e sopprime il riferimento alla copertura finanziaria recata dall'art. 30 dell'A.S. 1533, pure soppresso nel testo definito in sede referente.

**SINTESI DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI
SOPPRESSI**

Articolo 17 dell'A.S. 1533 - (soppresso)

(Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI)

L'articolo 17 è stato soppresso durante l'esame in sede referente al Senato.

L'articolo introduceva disposizioni per assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame di piani o programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica - VAS.

A tali fini, il testo prescriveva la pubblicazione, da parte dell'autorità competente, di un avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web con l'obbligo dell'indicazione tra l'altro, delle modalità per la consultazione del piano o del programma.

Era fatto obbligo di attuare tale procedura prima dell'adozione di decisioni sui medesimi piani o programmi e pertanto le modalità dettate per la consultazione avevano l'obbligo di riguardare le proposte di piano o di programma.

Introduceva inoltre la possibilità, per chiunque, di acquisire copia, anche in formato digitale, del piano o del programma.

Le disposizioni riguardanti la partecipazioni del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale erano volte alla risoluzione della procedura Eu Pilot 1484/10/ENVI, con la quale la Commissione europea ha richiesto alle autorità italiane chiarimenti in merito al recepimento della [Direttiva 2003/35/UE](#) relativa alla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale.

In particolare, l'articolo 17 novellava l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (recante norme in materia ambientale) allo scopo di rispondere ai rilievi avanzati dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 1484/10/ENVI, e di un corretto recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE.

Si segnala che il testo dell'articolo coincideva sostanzialmente con il testo dell'articolo 16, comma 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito con modificazioni in legge n. 116 del 2014.

Articolo 20 dell'A.S. 1533 - (soppresso)

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione n. 2014/2006)

L'articolo 20 è stato soppresso durante l'esame in sede referente al Senato. A tale proposito si segnala che il testo di tale articolo coincide sostanzialmente con il testo dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"), il cui disegno di legge di conversione è stato definitivamente approvato. Tale disposizione intende porre rimedio alla procedura di infrazione n. 2014/2006, ex EU Pilot (1611/10/ENVI).

L'articolo soppresso, modificando l'[articolo 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992](#) in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, prevedeva che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione, a fini di richiamo degli uccelli tutelati dalla direttiva 79/409/UEE, dovesse essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.

Articolo 21 dell'A.S. 1533 - (soppresso)

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)

L'articolo 21 è stato soppresso durante l'esame in sede referente al Senato. A tale proposito si segnala che il testo dell'articolo in esame coincide sostanzialmente con il testo dell'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, (recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"), il cui disegno di legge di conversione è stato approvato definitivamente. Tale disposizione intende porre rimedio alla procedura avviata dalla Commissione europea, con lettera del 17 gennaio 2013, la procedura EU Pilot 4467/1/ENVI, in relazione al recepimento della [direttiva 2007/2/UE](#).

L'articolo soppresso conteneva una serie di modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'UE ([INSPIRE](#), acronimo di *Infrastructure for Spatial Information in Europe*) e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, contenuta nel [decreto legislativo n. 32 del 2010](#), di recepimento della [direttiva 2007/2/UE](#) (c.d. direttiva INSPIRE). Le modifiche alla disciplina investono profili di carattere formale e sostanziale riguardanti: l'ambito di applicazione; i metadati; il Geoportale nazionale; l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; l'accesso al pubblico dei servizi di rete; la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le autorità pubbliche; l'attività di monitoraggio e di rendicontazione.

Articolo 22 dell'A.S. 1533 - (soppresso)

(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170)

L'articolo 22 è stato soppresso durante l'esame in sede referente al Senato. A tale proposito si segnala che il testo dell'articolo, in larga parte, coincide sostanzialmente con il testo dell'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"), il cui disegno di legge di conversione è stato approvato definitivamente.

Le disposizioni abrogate modificavano in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) (cd. Codice dell'ambiente).

Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la definizione di "progetto"; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (*screening*); l'accesso alle informazioni, la partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS e il contenuto degli allegati del citato decreto legislativo e sono volte in gran parte a superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per la non conformità della normativa italiana alla [direttiva 85/337/UEE](#) concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), come modificata dalle direttive 97/11/UE, 2003/35/UE e 2009/31/UE, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella parte seconda del [decreto legislativo n. n. 152 del 2006](#), come modificato dal [decreto legislativo n. 4 del 2008](#). In relazione a tale procedura si

segnala che il 28 marzo 2014, la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato

Articolo 24 dell'A.S. 1533 - (soppresso)

(Modifiche alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Procedura di infrazione n. 2007/4680)

L'articolo 24 è stato soppresso durante l'esame in sede referente al Senato. Si segnala, a tale proposito, che il testo dell'articolo in esame, in larga parte, coincide sostanzialmente con il testo dell'articolo 17, commi 2 e 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea²), il cui disegno di legge di conversione è stato approvato definitivamente.

L'articolo soppresso novellava la Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo n. 152 del 2006 per rispondere ai rilievi della Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Il **comma 1** recava modifica l'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo l'individuazione da parte delle Autorità competenti di misure vincolanti di controllo dell'inquinamento qualora si evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse a seguito dell'attività di monitoraggio svolta dalle Regioni. Si stabilisce inoltre che i piani di gestione delle acque prevedano misure - da aggiornare periodicamente - che vietino l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscano obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti.

Il **comma 2** interveniva sull'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella parte in cui si prevede che, che per le aree protette, i programmi di monitoraggio esistenti per le acque a specifica destinazione, riguardanti il controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi, costituiscono fino al 22 dicembre 2013 parte integrante del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. Con la modifica in esame, con cui si sopprime il termine del 22 dicembre 2013, nelle aree protette, i programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi costituiscono parte integrante del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, senza uno specifico limite temporale.

Articolo 30 dell'A.S. 1533 - (soppresso)

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Procedura di infrazione n. 2009/2230)

L'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stato soppresso durante l'esame referente in Senato.

L'articolo soppresso novellava l'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 in materia di responsabilità civile dei magistrati¹, in relazione alla procedura di infrazione citata in epigrafe.

La prima modifica all'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, **recata dal comma 1, lettera a), dell'articolo soppresso**, sostituiva il comma 1 del richiamato articolo 2. Rispetto al testo vigente la prima novità era rappresentata dall'introduzione della possibilità - per chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni nelle ipotesi considerate nel medesimo articolo 2, ovvero per diniego di giustizia - di agire non solo contro lo Stato, ma anche contro il soggetto riconosciuto colpevole, per ottenere il risarcimento dei danni. Un'ulteriore innovazione era poi l'introduzione dell'ipotesi della "*violazione manifesta del diritto*", aggiuntiva rispetto ai già previsti titoli di imputazione della responsabilità (dolo o colpa grave). L'ultima innovazione era infine rappresentata dall'aggiunta di un ultimo periodo al comma in questione, con il quale viene esplicitamente specificato che costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto.

La seconda novella all'articolo 2 della legge n. 117, **recata dal comma 1, lettera b), dell'articolo soppresso**, sostituiva il comma 2 del richiamato articolo ed era volta a sopprimere la disposizione che attualmente esclude la configurabilità della responsabilità in presenza di attività di interpretazione di norme di diritto.

La terza e ultima novella all'articolo 2, **recata dal comma 1, lettera c), dell'articolo in commento**, aggiungeva a tale disposizione il comma 3-*bis*, il quale stabiliva che, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, avrebbe dovuto valutarsi se il giudice avesse tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si sarebbe dovuto tener conto se il giudice avesse ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non avesse osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se avesse ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

¹ In tema di responsabilità civile dei magistrati si vedano i disegni di legge n. 1070, n. 315 e n. 374 attualmente all'esame della commissione giustizia del Senato.

I commi 2 e 3 del soppresso articolo 30 dettavano norme di copertura per gli effetti finanziari da esso derivanti.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>153</u>	Testo a fronte	Esito del parere al Governo relativo all'atto n. 72, recante "Schema di regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni"
<u>154</u>	Dossier	Riforma costituzionale - Testo a fronte tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato - Edizione provvisoria
<u>155</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1429-A La riforma costituzionale (schede di lettura sul testo della 1 ^a Commissione) - 1 ^a ed. provvisoria
<u>156</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1563 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo"
<u>157</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1568 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"
<u>158</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1579 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>159</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria
<u>160</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1541-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea". <i>Edizione provvisoria</i>
<u>161</u>	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE - TESTO A FRONTE tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo della Commissione Affari costituzionali, testo approvato dal Senato in prima lettura
<u>162</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1577 "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".